



**ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI
DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA**

I.N.A.I.L.

**L'autoliquidazione del premio e
la riduzione del tasso per
previdenza**

Incontri di approfondimento

Milano, 13 gennaio 2011 e

Monza, 18 gennaio 2011

L'annuale autoliquidazione Inail è preceduta da due attività propedeutiche rappresentate:

- dalla notifica dei tassi applicabili
- dall'inoltro delle "Basi di calcolo"

L'Inail notifica ogni anno alle aziende l'oscillazione dei tassi, e i nuovi tassi da applicare per l'anno successivo (quest'anno 2011)

La notifica avviene con il mod. 20 SM che è bene non archiviare così come perviene, ma eseguire prima qualche semplice controllo ...

Il mod. 20 SM

CLASSIFICAZIONE E TASSAZIONE RISCHIO ASSICURATO

CODICE DITTA:

DITTA:

PAT N°

QUADRO A - CLASSIFICAZIONE ALLA DATA DI ELABORAZIONE

GESTIONE	TASSO AL MEDIO	APPLICABILE	VOCE % INCIDENZA																	
			CODICE OSCILLAZIONE (*)																	
INDUSTRIA																				
ARTIGIANATO																				
TERZIARIO																				
ALTRE ATTIVITA'																				

QUADRO B - CLASSIFICAZIONE PER IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

SEDE	P.A.	DATA-DAL	DATA-AL	VOCE	INC	VOCE	INC	VOCE	INC	VOCE	INC	VOCE	INC	VOCE	INC	VOCE	INC	VOCE	INC	ALTRE	T.MEDIO	RETRIB. ASSIC.	

QUADRO C - EVENTI DEFINITI

NUMERO	DATA EVENTO	NOMINATIVO ASSICURATO	T/P/M	GG.INDENN	SOMMA INDENNITA'	RETRIB.GIORN.	RETRIB. ANNUA	I

QUADRO D - DATI DI SINTESI PER OGNI ANNO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

ANNO	T	P	M	ONERI T	ONERI P / M	RISERVA SINISTRI	RETRIB.ASSIC.	RETRIB.MEDIA	RETRIB.INFORT.	LAV/ANNO	TASS.SPEC.

DETERMINAZIONE DEL TASSO APPLICABILE SULLA BASE DEI DATI DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

TASSO SPECIFICO AZIENDALE	LAV/ANNO	OSCILLAZIONE 1	OSCILLAZIONE 2	OSCILLAZIONE TOTALE	TASSO APPLICABILE

Le Basi di Calcolo riportano la situazione assicurativa aziendale negli archivi Inail alla data del 13 dicembre 2010

Anche qui è opportuno eseguire dei controlli:

- l'esattezza di "codice ditta", codice fiscale, PAT, voci di rischio e periodi assicurativi
- l'esatta coincidenza di quanto l'Inail indica come "IMPORTO DELLA RATA ANTICIPATA RICHIESTA PER L'ANNO 2010", con quanto calcolato come dovuto dall'azienda alla data del 16 febbraio dello scorso anno 2010

RAGIONE SOCIALE
REGOLAZIONE ANNO 2008

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	POND.	DAL	AL	Tasso applicato art.	Presenza rischio siltab.	Disciplina tasso siltab. Aum/Dim %		Agevolazione (% sul premio)	Tipo agev.
--------------------------------	------	-------	-----	----	----------------------	--------------------------	------------------------------------	--	-----------------------------	------------

RATA ANNO 2009

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	POND.	Tasso applicato art.	PRESUNTO	Agevolazione (% sul premio)	Tipo agev.
--------------------------------	------	-------	----------------------	----------	-----------------------------	------------

SOGGETTI AUTONOMI ARTIGIANI
REGOLAZIONE ANNO 2008

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	DAL	AL	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.
--------------------------------	----------------	-----	----	----------------------------	--

RATA ANNO 2009

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.
--------------------------------	----------------	----------------------------	--

 IMPORTO DELLA RATA ANTICIPATA RICHIESTA PER L'ANNO 2008

BASI DI CALCOLO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
REGOLAZIONE ANNO 2008

CODICE E SIGLA	POS. ASS. TERRITORIALE	CODICE PER F24	FORMA ESAB.	ALICQUOTA	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	QUOTA FISSA	ANTICIPO CALCOLATO DALL'INAIL	TOTALE CONTRIBUTO
----------------	------------------------	----------------	-------------	-----------	----------------	-----------------	-------------	-------------------------------	-------------------

RATA ANNO 2009

CODICE E SIGLA	POS. ASS. TERRITORIALE	CODICE PER F24	FORMA ESAB.	ALICQUOTA	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	QUOTA FISSA	TOTALE CONTRIBUTO
----------------	------------------------	----------------	-------------	-----------	----------------	-----------------	-------------	-------------------

Le Basi di calcolo

**IMPORTO DELLA
RATA
ANTICIPATA
"RICHIESTA" PER
L'ANNO 2010**

Ciò stante, la regolazione del premio per l'anno 2010, andrà fatta detraendo l'anticipo (rata) che era "**dovuto**" per lo stesso anno alla data del 16.2.2010, e non quanto è stato in concreto "**pagato**", vuoi in un'unica soluzione, vuoi ratealmente

Eventuali differenze del premio di rata dovute e tuttora non pagate, andranno versate a parte, maggiorate delle sanzioni di legge ...

Se il controllo delle Basi di calcolo dà esito positivo, tutto è OK, altrimenti ...

Tutti gli “assicuranti”, titolari di PAT presso l’Inail hanno l’obbligo di fare l’autoliquidazione: calcolare e pagare i premi, compilare e trasmettere la Dichiarazione delle retribuzioni

Si tratta dei datori di lavoro, committenti, associanti in partecipazione ecc., che alla data del 2 gennaio 2010 avevano in corso - non cessata - almeno una PAT presso l’Inail

Le nuove aziende (cod. ditta), iscritte a fine anno 2010, non hanno ricevuto le Basi di Calcolo, e faranno l'autoliquidazione entro il **16.6.2011**

Quando si cessa l'attività c'è l'obbligo di fare l'autoliquidazione entro il 16 del secondo mese successivo a quello della cessazione ... ma solo quando cessa tutta l'azienda (codice ditta), e non singole PAT o voci di rischio, se ne resta attiva almeno una

Le aziende che nel corso del 2010 hanno cessato qualche PAT o qualche voce e, pur non avendone l'obbligo, hanno già fatta l'autoliquidazione, è opportuno che la rifacciano entro il 16 febbraio 2011

Tutti gli “assicuranti che occupano:

- dipendenti subordinati, di qualsiasi qualifica
- collaboratori parasubordinati
- associati in partecipazione d’opera

hanno l’obbligo di compilare e trasmettere
all’Inail la Dichiarazione delle retribuzioni
(mod. 10 3 1)

In particolare:


- le aziende individuali “non artigiane” con solo familiari
- le società “non artigiane” con solo soci lavoratori

Sono esonerate, ma solo dall'obbligo di trasmettere all'Inail la Dichiarazione delle retribuzioni (mod. 10 3 1), le aziende "artigiane" che nel 2010 non hanno avuto dipendenti, o hanno occupato solo apprendisti ma a condizione che:


- non abbiano pagato un premio anticipato (rata 2010) per i dipendenti, da conguagliare ...
- non vogliano pagare a rate per la prima volta ...
- non intendano chiedere lo sconto artigiani per l'anno 2011, da applicare nel 2012 ...

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI (10 31)

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI			
- escluse le retribuzioni degli apprendisti e quelle convenzionali del nucleo artigiano -			
- Insieme quelle dei soci, familiari, associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane -			
ANNO	CODICE DITTA	C.C.	CODICE FISCALE
RAGIONE SOCIALE		SEDE INAIL	
POSIZIONE ASS. TERRITORIALE	C.C.	VOCE DI TARIFFA	POSIZIONE ASS. TERRITORIALE
GEST. INQ. SILASS	DAL (gg/mm)	AL (gg/mm)	GEST. INQ. SILASS
RETRIBUZIONI COMPLESSIVE		RETRIBUZIONI COMPLESSIVE	
QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI		QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI	
RETRIBUZIONI SPECIFICHE SILASS		RETRIBUZIONI SPECIFICHE SILASS	
RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO		RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO	
DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)		DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)	
DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%		DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%	
Firma esclusiva e personale della ditta			
Ritornello ai sensi della L. 488/97 (art. 86, comma 10) e della L. 144/98 (art. 95, comma 5)			
Certifico di essere in possesso dei requisiti ex legge 296/2006, art. 1, commi 730 e 751			
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA (non apporre timbri)			




SEZIONE ANAGRAFICA




SEZIONE RETRIBUZIONI




SEZIONE SCONTI



SEZIONE DETTAGLIO Q.E.



SEZIONE DETTAGLIO Q.E. 100 %



SEZIONE RATEAZIONE e SCONTO ARTIGIANI

Le retribuzioni da dichiarare nel **campo A** del mod. 10 3 1, l'unico da valorizzare in ogni caso, *anche a "zero"* possono essere:

- **effettive**, pari al reddito da lavoro dipendente (art. 51 DPR 917/1986), al lordo di qualsiasi ritenuta e con il criterio di "competenza"
 - **convenzionali**, in mancanza di quelle effettive nei casi previsti dalla legge (*dirigenti, soci e familiari non artigiani, ecc.*)
- **di ragguglio**, in mancanza di effettive e convenzionali, nei casi di legge (*soci e familiari non artigiani in alcune Province , ecc.*)

La compilazione dei campi B e C del mod. 1031 è invece eventuale, e va effettuata solo se ricorrono le condizioni previste:

- nel **campo B**, andranno indicate, per totale, le quote di retribuzione parzialmente esenti dal pagamento del premio perché oggetto di “agevolazioni” retributive parziali
 - nel **campo C**, andranno indicate le retribuzione “specifiche” dei lavoratori esposti al rischio di contrarre la “silicosi o l'asbestosi”

Esempio di calcolo del tasso silicosi

- **Retribuzioni generali** (campo "A" della colonna del mod. 1031): **€ 450.890 di cui**
- **Retribuzioni specifiche degli esposti alla silicosi/asbestosi**
(campo "C" della stessa colonna del mod. 1031): **€ 73.568**
- **Incidenza percentuale = (73.568 : 450.890) = 16,31%**

La percentuale è nella fascia della sotto riportata tabella (D.M. 20.6.1988) alla quale corrisponde il tasso del **18,50 per mille, che non si arrotonda, e si applica alle retribuzioni generali (€ 450.890) in aggiunta all'altro tasso per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.**

% di incidenza		tasso	% di incidenza		tasso	% di incidenza		tasso	% di incidenza		tasso
da	a		Da	a		da	a		da	A	
	0,01	2,00	22,51	25,00	25,50	47,51	50,00	48,50	72,51	75,00	71,50
0,02	2,50	4,50	25,01	27,50	27,50	50,01	52,50	50,50	75,01	77,50	73,50
2,51	5,00	7,00	27,51	30,00	30,00	52,51	55,00	53,00	77,51	80,00	76,00
5,01	7,50	9,00	30,01	32,50	32,00	55,01	57,50	55,00	80,01	82,50	78,00
7,51	10,00	11,50	32,51	35,00	34,50	57,51	60,00	57,50	82,51	85,00	80,50
10,01	12,50	14,00	35,01	37,50	37,00	60,01	62,50	60,00	85,01	87,50	83,00
12,51	15,00	16,00	37,51	40,00	39,00	62,51	65,00	62,00	87,51	90,00	85,00
15,01	17,50	18,50	40,01	42,50	41,50	65,01	67,50	64,50	90,01	92,50	87,50
17,51	20,00	20,50	42,51	45,00	43,50	67,51	70,00	66,50	92,51	95,00	89,50
20,01	22,50	23,00	45,01	47,50	46,00	70,01	72,50	69,00	95,01	100,00	92,00

RETRIBUZIONI EFFETTIVE 2010

Minimale Retributivo per le retribuzioni effettive (*):

- giornaliero:	Euro	43,79
- mensile:	Euro	1.138,54
- annuo:	Euro	13.137,00

(*) esclusi gli operai agricoli (*minimale giornaliero 2010 = € 38,96*); le erogazioni speciali da non adeguare al minimale (*integrazioni di prestazioni previdenziali, per legge o CCNL a carico dei datori di lavoro, quali malattia, infortunio, malattia professionale, gravidanza e puerperio, c.i.g., ecc.*) e le indennità di disponibilità previste dal lavoro intermittente.

Retribuzioni convenzionali pari al “**Minimale di Rendita**”

Periodo	Annuo	Mensile	Giornaliero
1.1/30.06.2010	€ 14.349,30	€ 1.195,78	€ 47,83
1.7/31.12.2010	€ 14.456,40	€ 1.204,70	€ 48.19

I nuovi valori dal 1° luglio 2010 sono previsti dal D.M. 21 luglio 2010 (G.U. n. 257 del 3.11.2010)

E' la retribuzione convenzionale per gli allievi dei corsi prof.li, i tirocinanti (stagisti), i detenuti, i ricoverati, ecc.

E' inoltre l'imponibile minimo per i Parasubordinati e gli Sportivi professionisti dipendenti

Retribuzioni convenzionali pari al “**Massimale di Rendita**”

<u>Periodo</u>	<u>Annuo</u>	<u>Mensile</u>	<u>Giornaliero</u>
1.1/30.06.2010	€ 26.648,70	€ 2.220,73	€ 88,83
1.7/21.12.2010	€ 26.847,60	€ 2.237,30	€ 89.49

I nuovi valori dal 1° luglio 2010 sono previsti dal D.M. 21 luglio 2010 (G.U. n. 257 del 3.11.2010)

E' la retribuzione convenzionale per i lavoratori dell'area dirigenziale (dirigenti), ed è l'imponibile massimo per i Parasubordinati e gli Sportivi professionisti dipendenti

RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. N. 38/2000, che ha modificato il 4° comma, art. 30 del DPR n. 1124/1965, è pari al "Minimale di Rendita" in vigore:

<u>Periodo</u>	<u>Annuo</u>	<u>Mensile</u>	<u>Giornaliero</u>
1.1/30.06.2010	€ 14.349,30	€ 1.195,78	€ 47,83
1.7/31.12.2010	€ 14.456,40	€ 1.204,70	€ 48.19

E' l'imponibile per i Soci e i Familiari coadiuvanti di imprese non artigiane, e per gli Associati in partecipazione a imprenditore non artigiano, nelle Province in cui non sono fissate le retribuzioni convenzionali valide a livello provinciale ...

RETRIBUZIONE CONVENZIONALE PROVINCIALE

Valida per le Province di Milano e Lodi per la tutela assicurativa dei soci e dei familiari coadiuvanti di aziende **NON artigiane**, nonché degli Associati in partecipazione ad imprenditore **NON artigiano**:

€ 13.700,00 annui

RETRIBUZIONE CONVENZIONALE PROVINCIALE

Valida per la **Provincia di Monza e Brianza**

per la tutela assicurativa dei soci e dei familiari coadiuvanti di aziende **NON artigiane**, nonché degli Associati in partecipazione ad imprenditore **NON artigiano**:

€ 14.349,30 annui dall'1.1 al 30.06.2010

€ 14.456,40 annui dall'1.7 al 31.12.2010

L'autoliquidazione 2011

PROVINCIA	RETRIBUZIONE GIORNALIERA	RETRIBUZIONE ANNUALE
BERGAMO	€ 45,37	€ 13.611,00
BRESCIA	€ 47,83 01.01/30.06.2010 € 48,19 01.07/31.12.2010	€ 14.349,30 € 14.456,40
COMO	€ 47,83 01.01/30.06.2010 € 48,19 01.07/31.12.2010	€ 14.349,30 € 14.456,40
CREMONA	€ 49,50	€ 14.850,00
LECCO	€ 47,83 01.01/30.06.2010 € 48,19 01.07/31.12.2010	€ 14.349,30 € 14.456,40
LODI	€ 45,67	€ 13.700,00
MANTOVA	€ 49,00	€ 14.700,00
MILANO	€ 45,67	€ 13.700,00
MONZA BRIANZA	€ 47,83 01.01/30.06.2010 € 48,19 01.07/31.12.2010	€ 14.349,30 € 14.456,40
PAVIA	47,92	14.376,00
SONDRIO	€ 47,83 01.01/30.06.2010 € 48,19 01.07/31.12.2010	€ 14.349,30 € 14.456,40
VARESE	€ 47,83 01.01/30.06.2010 € 48,19 01.07/31.12.2010	€ 14.349,30 € 14.456,40

LA RETRIBUZIONE IMPONIBILE PART-TIME

(commi 1 e 3 - art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000)

Esempio di calcolo:

- Retribuzione tabellare annua (*): € 15.500,00
- Orario settimanale: 40 ore
- Ore lavorative annue: 40 ore x 52 sett. = 2.080 ore

➤ **Retribuzione tabellare oraria:**

$$\text{Euro } 15.500,00 : 2080 \text{ ore} = \text{€ } 7,45$$

➤ **Retribuzione minima oraria**

$$\text{Euro } 43,79 \times 6 \text{ gg.} : 40 \text{ ore} = \text{€ } 6,57$$

L'imponibile sarà pari a € 7,45 per le ore retribuite

(*) solo paga base, comprese le mensilità aggiuntive, ma escluso ogni altro emolumento contrattuale: contingenza (anche se conglobata), scatti di anzianità, ecc.

La regolazione premio 2010

Le **retribuzioni effettive** (convenzionali e/o di ragguglio) che vengono denunciate per l'anno 2010 con il mod. 1031 servono per il calcolo della regolazione, che è il conguaglio di quanto risulta definitivamente “dovuto” a titolo di premi per l'anno 2010 ...

Proprio perché è un conguaglio, la regolazione può essere sia a debito, sia a credito del datore di lavoro, a seconda di quanto è già stato anticipato lo scorso anno a titolo di rata premio 2010, ma su **retribuzioni presunte** ...

La rata di premio anticipato 2011

Ai sensi del 2° comma - lett. b) - art. 28 del DPR n. 1124/1965, le medesime retribuzioni (effettive, convenzionali e/o di ragguglio) che sono state dichiarate con il mod. 1031 per l'anno 2010 e utilizzate per il calcolo della regolazione di quell'anno, diventano in modo del tutto automatico le “retribuzioni presunte” sulle quali calcolare la rata anticipata per l'anno 2011 ...
anche se questa norma prevede una eccezione ...

La riduzione delle retribuzioni presunte

Le aziende che prevedono di erogare nell'anno 2011 retribuzioni inferiori a quelle denunciate per l'anno 2010 per ogni PAT e voce possono inoltrare all'Inail,

entro il 16 febbraio 2011,

comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando: la/e PAT e la/e voci interessate alla/e riduzione/i, nonché i nuovi, distinti importi sui quali intendono pagare la rata 2011

La comunicazione di riduzione del presunto può anche essere compilata e trasmessa on-line nel sito Inail

L'autoliquidazione è il momento in cui le aziende che ne hanno diritto possono applicare le agevolazioni e gli sconti previsti ai fini Inail che, siccome sono dei **"benefici previdenziali"**, possono essere usufruiti solo se si è in possesso dei requisiti di legge:

- la regolarità contributiva e assicurativa ai fini del rilascio di una dichiarazione DURC regolare
- il rispetto degli accordi e dei CCNL
- l'assenza di provvedimenti definitivi in materia di tutela delle condizioni di lavoro, da autocertificare, se non già fatto, alla competente DPL ...

Tra gli sconti che possono interessare le imprese del settore edile ...

LO SCONTO EDILI

(Art. 1, c. 51, della legge n. 247/2007 e D.M. 4/10/2010)

Per questa autoliquidazione lo sconto edili per l'anno 2010, ancora pari all'**11,50%**, è da calcolare sui premi relativi ai soli lavoratori che osservano un orario di 40 ore settimanali, ed esclusivamente alla

regolazione 2010

Nessuno sconto quindi per la rata 2011, in attesa dell'emissione di un ulteriore D.M. ...

Per usufruire dello sconto occorre presentare all'Inail il previsto modulo di autocertificazione ...

SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ: sostituzione di lavoratori in astensione (Art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001)

A favore delle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono, con contratto a tempo determinato, lavoratori/trici in sostituzione di lavoratori/trici in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per maternità o paternità, è previsto lo sgravio nella misura del **50%** dei premi dovuti per i lavoratori assunti

REIMPIEGO DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

(Art. 20 della legge 7 AGOSTO 1997, n. 266)

Alle aziende che occupano meno di 250 dipendenti, e ai Consorzi tra esse, che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori e per un periodo non superiore a dodici mesi, un contributo pari al **50%** dei premi assicurativi dovuti

LO SCONTO ARTIGIANI

(Art. 1, c. 780 e 781 della Legge 296/2006 e art. 1, c. 23, della legge 247/2007)

Per l'anno 2010 l'eventuale percentuale di sconto da applicare (o meno) sarà resa nota dall'Inail ...

Le aziende artigiane che ritengono di avere i requisiti per usufruire, nel 2012, dello sconto artigiani per l'anno 2011 *(non hanno denunciato infortuni nel biennio precedente; sono in regola con gli adempimenti contributivi e le norme di sicurezza; hanno fatto interventi per eliminare le fonti di rischio e migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito di piani fatti con le parti sociali)*

non devono applicare alcuno sconto per il 2011, ma barrare solo l'apposita casella inserita in calce al mod. 1031 di quest'anno ...

Le compensazioni

Le stesse modalità di calcolo dei premi di autoliquidazione consentono di compensare, *in automatico*, gli eventuali crediti di regolazione (2010) con i certi debiti di rata (2011) tra le varie PAT e voci e nell'ambito dello stesso codice ditta aziendale

La compensazione di eventuali crediti “*pregressi*” potrà invece essere effettuata solo previo accertamento, presso la Sede Inail competente od on-line, dell'effettiva esistenza ed entità dei crediti vantati

E' bene poi informare in proposito l'Istituto...

Le forme di pagamento

Il pagamento dei premi di autoliquidazione può essere effettuato:

- in un'unica soluzione entro il 16 febbraio 2011
- in 4 rate trimestrali con scadenza al 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2011 con il versamento degli interessi a un tasso agevolato che sarà fissato con D.M.

Per accedere **per la prima volta** al pagamento rateale dei premi di autoliquidazione basta barrare l'apposita casella "SI" posta in calce al mod. 10 3 1

Come pagare a rate ... o no

- chi ha già pagato a rate lo scorso anno e vuole rifarlo anche quest'anno non deve fare nulla ...
- chi ha pagato a rate lo scorso anno e quest'anno vuole pagare in un'unica soluzione deve barrare la casella "NO" posta in calce al mod. 10 3 1 ...
- chi ha pagato in un'unica soluzione lo scorso anno e quest'anno vuole accedere alla rateazione deve barrare la casella "SI" posta in calce al mod. 10 3 1

Questo perché la scelta di pagare a rate o meno è riproposta in automatico dall'Inail da un anno all'altro ...

Le modalità di denuncia delle retribuzioni

- Le dichiarazioni delle retribuzioni “cartacee” (mod. 10 3 1) possono essere spedite o consegnate a qualsiasi Sede Inail sul territorio nazionale, a prescindere dalla competenza, entro **mercoledì 16 febbraio 2011**
- Le dichiarazioni delle retribuzioni on-line o su supporti magnetici, comunque realizzati ma inoltrati per via telematica, il solo termine di trasmissione all'Inail è prorogato a **mercoledì 16 marzo 2011**

Restano fermi e fissati al 16 febbraio 2011 tutti gli altri adempimenti dell'autoliquidazione ...

L'autoliquidazione informatica e telematica

Anche per l'autoliquidazione 2010/2011 l'Inail ha predisposto le consuete applicazioni informatiche nel Punto Cliente all'interno del sito Internet "www.inail.it":

- la visualizzazione e lo "scarico" delle Basi di Calcolo dell'autoliquidazione
- l'invio telematico on-line della Dichiarazioni delle retribuzioni (mod. 10 3 1) su supporto informatico
- la procedura ALPI on-line ...
- la Guida all'autoliquidazione 2011, un valido aiuto pratico e normativo per gli adempimenti



RIDUZIONE
dei tassi di premio INAIL
per le Aziende che
investono in **Sicurezza**
(art. 24 delle M.A.T. - DM 12.12.2000)

Nel confermare gli sconti Inail per andamento infortunistico il legislatore, con l'ulteriore sconto per prevenzione (art. 24 delle M.A.T. - DM 12.12.2000) non ha inteso premiare chi osserva le leggi in materia, bensì chi fa (*anche un poco ...*) di più e di meglio del minimo che è imposto e preteso dalla normativa ...

Alcune delle realizzazioni richieste per avere lo sconto sono molto onerose (CSR, SGSL, ...) per le aziende. Però, se per politica aziendale o nell'ambito dei piani di prevenzione approvati, è già stato realizzato qualcosa che è riconosciuto valido anche per ottenere lo sconto, perché non approfittarne? ...

Presupposti applicativi dello sconto

Possono chiedere lo sconto per l'anno 2011 tutte le aziende che:

- hanno iniziata l'attività assicurata da almeno 2 anni
- sono in possesso, al 31 dicembre 2010, della regolarità contributiva e assicurativa (esatto rischio assicurato, denunce di variazione, retributive, ecc.) ai fini del rilascio di un **DURC regolare** (non rilevano le irregolarità derivanti da provvedimenti non definitivi o sospesi per contenzioso amministrativo/giudiziario)
- Se l'Inail rileva dei debiti, prima di respingere l'istanza, invita l'azienda a regolarizzarli entro un termine massimo di 120 gg.

Presupposti applicativi dello sconto

- hanno il rispetto, al 31.12.2010, delle norme di prevenzione (D.Lgs. 81/2008) nei luoghi oggetto della domanda (non rilevano le irregolarità derivanti da provvedimenti non definitivi o sospesi). Nel sito “www.inail.it” c'è un **Questionario di autovalutazione** che verifica la conformità dell'azienda alle norme sulla salute e sicurezza
- hanno realizzato, nell'anno 2010, gli interventi migliorativi richiesti, e cioè UN intervento compreso nella Sez. A del modulo o , *in alternativa*, almeno TRE compresi nelle altre sezioni, di cui però UNO deve essere nella Sezione “E” - Formazione

Presupposti applicativi dello sconto

- presentano domanda entro il 31 gennaio 2011 alla Sede Inail competente con il mod. OT24 che ha:

- ✓ una scheda informativa generale anagrafica
- ✓ le dichiarazioni in autocertificazione

1 →

Sezione A – INTERVENTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI

Sezione B – PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sezione C – ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI

Sezione D – SORVEGLIANZA SANITARIA

Sezione E – FORMAZIONE ← **Obbligatorio**

3 →

Sezione F – STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Sezione G - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Sezione H - ATTIVITÀ DI TRASPORTO

Sezione I - ALTRO (Specificare la natura dell'intervento migliorativo)

modulo



- L'istanza di riduzione, se è effettuata in forma cartacea con il mod. OT24:
 - ✓ deve essere consegnata o spedita alla sede Inail competente **entro il 31 gennaio 2011**
 - ✓ nel caso di più unità produttive, devono essere presentate distinte istanze
 - ✓ bisogna indicare la/e PAT dell'unità produttiva interessata allo sconto
 - ✓ in caso di PAT accentrate, occorre presentare un'unica domanda alla sede Inail accentrante

- Oltre che col modulo cartaceo OT24, la domanda può essere fatta anche on-line in collegamento con il Punto cliente nel sito Internet "www.inail.it"
- Anche l'invio telematico deve comunque essere effettuato entro il **31 gennaio 2011**
- La domanda di sconto è valida solo per l'anno per il quale viene presentata (2011)
- Lo sconto, se concesso, si usufruisce comunque con l'autoliquidazione successiva (2012)
- Lo sconto è un beneficio contributivo e quindi, oltre al DURC regolare, comporta pure l'autocertificazione alla DPL (DM 24/10/2007) ...

- L'entità dello sconto è inversamente proporzionale alla dimensione aziendale e, **allo stato** è del:
 - 10% per le aziende fino a 500 lavoratori/anno
 - 5% per le aziende oltre i 500 lavoratori/anno
- I lavoratori/anno non sono i dipendenti occupati dall'azienda, bensì un valore statistico che l'Inail, ai sensi dell'art. 22 delle M.A.T. approvate con D.M. 12.12.2000, calcola ogni anno e comunica ai datori di lavoro con il mod. 20 SM di notifica dei tassi applicabili

Lo sconto per prevenzione 2011

CLASSIFICAZIONE E TASSAZIONE RISCHIO ASSICURATO

CODICE DITTA:

DITTA:

GESTIONE

INDUSTRIA

ARTIGIANATO

TERZIARIO

ALTRE ATTIVITA'

TASSO AL MEDIO

CODICE OSCILLAZIONE (*)

APPLICABILE

PAT N°

QUADRO A - CLASSIFICAZIONE ALLA DATA DI ELABORAZIONE

VOCE % INCIDENZA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO B - CLASSIFICAZIONE PER IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

SEDE	P.A.	DATA-DAL	DATA-AL	VOCE	INC	VOCE	INC	VOCE	INC	VOCE	INC	VOCE	INC	VOCE	INC	VOCE	INC	VOCE	INC	ALTRE	T.MEDIO	RETRIB. ASSIC.	

QUADRO C - EVENTI DEFINITI

NUMERO	DATA EVENTO	NOMINATIVO ASSICURATO	T/P/M	GG.INDENN	SOMMA INDENNITA'	RETRIB.GIORN.	RETRIB. ANNUA	I

QUADRO D - DATI DI SINTESI PER OGNI ANNO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

ANNO	T	P	M	ONERI T	ONERI P / M	RISERVA SINISTRI	RETRIB.ASSIC.	RETRIB.MEDIA	RETRIB.INFORT.	LAV/ANNO	TASS.SPEC.

DETERMINAZIONE DEL TASSO APPLICABILE SULLA BASE DEI DATI DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

TASSO SPECIFICO AZIENDALE	LAV/ANNO	OSCILLAZIONE 1	OSCILLAZIONE 2	OSCILLAZIONE TOTALE	TASSO APPLICABILE



- Ma l'Inail, con la Delibera del Presidente - C.S. del **21.4.2010**, in attesa di essere recepita in DM e pubblicata sulla G.U. per entrare in vigore, ha sostanzialmente modificato sconti e scadenze ...
- Infatti i nuovi sconti saranno/sono i seguenti:

Lavoratori - anno	Riduzione
Fino a 10	30 %
Da 11 a 50	23 %
Da 51 a 100	18 %
Da 101 a 200	15 %
Da 201 a 500	12 %
Oltre 500	7 %

- e il termine per le domande sarà/è il **28 febbraio** ...

- L'accoglimento o il rigetto dell'istanza riguarderà tutte le PAT relative all'unità produttiva, anche se l'esito può differire se sono state indicate unità produttive diverse
- Il provvedimento scritto è comunicato all'azienda dalla Sede Inail competente entro 120 gg. dalla data della domanda
- Se l'Inail non si pronuncia entro il predetto termine si configura un'ipotesi di "*silenzio rigetto*" e la domanda si intende a ogni effetto respinta

- Può comunque essere proposto ricorso motivato al Consiglio d'Amministrazione dell'Inail, per il tramite della locale Direzione Regionale dell'Istituto entro 30 gg. (DPR n. 314/2001)
- Se, in epoca successiva all'accoglimento della domanda, viene accertata, sia dagli ispettori che d'ufficio, la mancanza di uno o più dei presupposti applicativi necessari, l'agevolazione viene revocata e l'Inail richiede le relative integrazioni di premio maggiorate delle sanzioni civili di legge ...

END